

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 24 marzo 2020

OGGETTO: Credito di imposta per botteghe e negozi.

L'art. 65 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) del 17 marzo 2020, nell'ottica di adottare misure di sostegno alle imprese e ai cittadini, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L'agevolazione in parola:

- (i) non si applica alle attività essenziali ricomprese nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- (ii) è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri debiti tributari;
- (iii) non presuppone il preventivo pagamento del canone.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito di imposta, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6914"** denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"**, utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020 (Risoluzione n. 13/E del 20.3.2020).

Si segnala, infine, che il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere l'applicazione di tale agevolazione ai canoni nascenti da contratti di affitto di ramo d'azienda.

Ad oggi, non è stato chiarito se nel caso in cui il locatore e il conduttore concludano un accordo di riduzione del canone per il mese di marzo 2020, il credito di imposta debba essere calcolato sul canone così rideterminato.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Filippo Mattioli